



Termini e modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento di un contributo economico volto

ad incentivare l'adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, commi 767, 768 e 769 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023".

A - Disposizioni generali

1. Premessa

1. L'art. 1, commi 767, 768 e 769 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*" ha istituito il Fondo per la promozione della tariffazione puntuale dei rifiuti, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e prevede il riconoscimento di un contributo economico volto ad incentivare l'adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, commi 767, 768 e 769 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Il decreto n. 471 del 17 novembre 2021 del Ministero della transizione ecologica, registrato alla Corte dei Conti il 28 novembre 2021, n. 3007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 9 dicembre 2021, ha stabilito "*Criteri e modalità per il riconoscimento di un contributo economico volto ad incentivare l'adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico*".

3. Il decreto n. 118 del 7 dicembre 2021 del Ministero della transizione ecologica, Direzione generale per il patrimonio naturalistico, ha trasferito la somma di euro 344.000,00 a favore di questo Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, giusto Allegato al suddetto decreto.

4. Il presente bando, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto 471 del 17 novembre 2021, individua i termini e le modalità di presentazione delle istanze per la concessione e l'erogazione del contributo di cui al punto 1.

2. Definizioni

2.1 Ai fini del presente bando, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "*Legge 178/2020*": La legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*".

b) "*Decreto attuativo*": il Decreto n. 471 del 17 novembre 2021 del Ministero della transizione ecologica, registrato alla Corte dei Conti il 28 novembre 2021, n. 3007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 9 dicembre 2021, che ha stabilito "*Criteri e modalità per il riconoscimento di un contributo economico volto ad incentivare l'adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico*".

c) "*Decreto 118/2021*": il Decreto n. 118 del 7 dicembre 2021 del Ministero della transizione ecologica, Direzione generale per il patrimonio naturalistico, con il quale è stata trasferita la complessiva somma di

euro 5.000.000,00 a favore degli Enti Parco Nazionali, assegnati come da Allegato al decreto, al fine di dare esecuzione a quanto stabilito nel decreto ministeriale n. 471 del 17 novembre 2021.

d) "Zone economiche ambientali (ZEA)": aree coincidenti con i territori dei Parchi Nazionali istituite con il decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, art. 4-ter, comma 1.

3. Soggetti beneficiari e requisiti

3.1 Possono presentare la domanda di concessione del contributo di cui al presente bando, sino ad esaurimento delle risorse di cui al punto 1.3 del presente bando, le seguenti tipologie di soggetti beneficiari:

a) enti di governo d'ambito di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, composti dai comuni che hanno la propria superficie, in tutto o in parte, compresa all'interno della Zona Economica Ambientale (ZEA);

b) i comuni che hanno la propria superficie, in tutto o in parte, compresa all'interno della Zona Economica Ambientale (ZEA), laddove gli enti di governo d'ambito di cui alla lettera a) non sono costituiti.

3.2 Per poter accedere al contributo economico, i soggetti beneficiari di cui al punto 3.1, presentano all'Ente Parco nazionale delle Foreste Casentinesi un progetto, comprensivo delle infrastrutture tecniche ed informatiche e corredato da un quadro economico, finalizzato all'adozione del sistema di misurazione contenente uno dei sistemi tariffari tra quelli di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017.

3.3 Ai fini dell'ammissibilità i progetti devono recare:

a) una relazione tecnica descrittiva del sistema di raccolta rifiuti adottato e del sistema tariffario che si intende adottare, comprendendo la puntuale descrizione e il relativo dimensionamento del sistema di misurazione puntuale dei rifiuti scelto tra quelli previsti al comma 1 dell'art. 6 del decreto del Ministro della transizione ecologica 20 aprile 2017;

b) un quadro economico dell'intervento con l'indicazione delle infrastrutture tecniche e informatiche necessarie che si intende acquistare;

c) un cronoprogramma degli interventi.

4. Criteri di selezione

4.1 Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, nei successivi trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza di presentazione delle istanze di cui al successivo punto 6.3, procede alla valutazione dei progetti secondo i seguenti criteri di selezione:

a) numero abitanti del comune/ATO:

- superiore a 50.000 abitanti 10
- da 20.000 a 50.000 abitanti 8
- inferiore a 20.000 abitanti 6

b) Percentuale di cofinanziamento:

- Inferiore al 60% 3
- tra il 60% e il 70% 4
- superiore al 70% 5

c) Percentuale utenze coinvolte:

- pari al 100% 10
- inferiore al 100% 5

d) Luogo della misurazione puntuale:

- presso l'utenza singola o aggregata - sistemi domiciliari 10
- presso struttura multiutenza (cassonetto stradale, CCR, ecc.) 5

4.2 A parità di punteggio di cui al precedente punto 4.1, si procede a dare priorità all'ordine di arrivo delle istanze.

5. Importo del contributo

5.1 Il contributo economico è riconosciuto al soggetto beneficiario per la copertura fino al 50% dei costi sostenuti per l'acquisto delle infrastrutture tecniche e informatiche necessarie per l'adozione di uno dei sistemi di misurazione puntuale di cui al punto 3.2.

6. Istanza

6.1 I soggetti beneficiari presentano apposita Istanza per il riconoscimento del contributo, sino ad esaurimento delle risorse di cui al punto 1.3 del presente bando.

6.2 All'istanza deve essere allegata la documentazione di cui al punto 3.3. del presente bando.

6.3 L'istanza è presentata in conformità alla scheda di cui all'allegato, compilata in ogni parte.

7. Modalità di presentazione delle domande

7.1 L'istanza, ritualmente sottoscritta dal legale rappresentate del soggetto richiedente ai sensi della normativa vigente e finalizzata all'ottenimento del contributo, è presentata all'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna all'indirizzo pec protocolloforestecasentinesi@halleycert.it.

7.2 L'istanza deve essere trasmessa con le suddette modalità entro il termine di giorni 30 dalla pubblicazione del presente bando.

7.3 Entro 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza di presentazione delle istanze di cui al punto 6.2, è pubblicato, sul sito web del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, l'elenco dei soggetti beneficiari del contributo economico.

7.4 Entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'elenco delle istanze ammesse di cui al punto 6.3, i soggetti beneficiari presentano la documentazione a consuntivo delle spese sostenute nonché una relazione finale dimostrativa dell'adozione del sistema di misurazione puntuale.

7.5 Per comprovate ragioni non dipendenti dal beneficiario del contributo, questi potrà presentare, una sola volta, motivata istanza di proroga del termine di cui al punto 7.4.

7.6 Nel caso di esclusione dall'Elenco di cui al punto 7.3, il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna comunica al richiedente i motivi che hanno determinato il mancato accoglimento dell'istanza.

8. Erogazione del contributo

8.1 Il contributo è erogato, sino ad esaurimento della disponibilità di cui al punto 1.3 del presente bando, mediante una anticipazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi al

contributo sul sito web dell'Ente Parco di cui al punto 7.3 pari all'80% dei costi indicati nel quadro economico del progetto e un saldo finale, entro 30 giorni dalla presentazione dell'intera documentazione di cui al punto 7.4, a copertura fino al massimo erogabile, ai sensi del punto 6.1, dei costi effettivamente sostenuti e documentati nella rendicontazione.

8.2 L'atto di attribuzione del contributo indica, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il Codice Unico di Progetto (CUP) identificativo del contributo oggetto del finanziamento.

9. Trattamento dei dati personali

9.1 Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna assicura il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, limitatamente alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione del contributo di cui l'art. 1, commi 767, 768 e 769, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

10. Controlli e eventuale restituzione

10.1 Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna svolge tutti i controlli relativi all'effettiva adozione del sistema di misurazione puntuale da parte del soggetto beneficiario.

10.2 L'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna dà immediata notizia al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di riscontrate irregolarità delle procedure o, comunque, di accertati comportamenti devianti rispetto a quanto previsto dalla legge, dal decreto attuativo o dal presente bando.

10.3 In caso di mancata adozione del sistema di misurazione puntuale da parte del soggetto beneficiario o mancato rispetto dei tempi indicati al punto 6.5, ed in assenza di proroga, il contributo è revocato e le risorse già erogate sono restituite mediante versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, che resta definitivamente acquisito all'erario.